



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706

Verbale n. 118 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 17 ottobre 2020

	PRESENTE	ASSENTE
Agostino MIOZZO	X	
Fabio CICILIANO	X	
Massimo ANTONELLI	X	
Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Roberto BERNABEI	X	
Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	
Elisabetta DEJANA		X
Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	
Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	
Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Sergio IAVICOLI	X	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENZA	
Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	
Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	
Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	
Nausicaa ORLANDI	IN VIDEOCONFERENZA	
Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	
Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	
Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	
Luca RICHELDI	X	
Giuseppe RUOCCO		X
Nicola SEBASTIANI	X	
Andrea URBANI	X	
Alberto VILLANI	X	
Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706

È presente il Sig. Ministro della Salute Roberto Speranza (in videoconferenza).

È presente il Sig. Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri (in videoconferenza).

È presente il Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa (in videoconferenza).

È presente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 Domenico Arcuri.

È presente il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute Dr Goffredo Zaccardi (in videoconferenza).

È presente la Dr Adriana Ammassari in rappresentanza di AIFA.

La seduta inizia alle ore 17,00.

ULTERIORI PARERI INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2

Il Sig. Ministro della Salute apre la riunione condividendo con il CTS la preoccupazione del Governo nel contenimento del numero dei contagi da SARS-CoV-2, anche per la eterogeneità dei provvedimenti restrittivi che alcune Regioni hanno varato con diverse ordinanze che il Sig. Ministro ha trasmesso al CTS (allegato), che rendono più complessa la gestione unitaria delle azioni di contrasto alla epidemia da SARS-CoV-2 nel Paese.

Il Sig. Ministro chiede al CTS di pronunciarsi sull'opportunità di valutare eventuali ulteriori misure restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti previste dal DPCM del 13/10/2020.

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 rappresenta l'esigenza di approcciare con assoluta tempestività le diverse esigenze di sostegno al Paese e di assistenza ai vari settori della vita dei cittadini per affrontare al meglio la contingenza epidemica, con una strategia complessiva rinnovata riassumibile nei seguenti punti:

- Nella prima fase dello *spread* epidemico, si è osservata una diffusione sostenuta del virus in ospedali e RSA, mentre attualmente la principale causa di contagio è rappresentata dai focolai intrafamiliari. Risulta imperativa l'immediata adozione di misure di prevenzione, al fine di intercettare tempestivamente i nuovi focolai per interrompere le catene di trasmissione (potenziamento dei drive-in, supporto del servizio nazionale di protezione civile per le attività di tracciamento precoce e supporto alla diagnostica, approntamento immediato e ragionato dei c.d. "Covid-Hotel" con il supporto fondamentale della protezione civile).
- A differenza della prima fase epidemica, dove la pandemia era principalmente concentrata nelle Regioni del Centro Nord del Paese, l'attuale distribuzione dei focolai epidemici risulta equidistribuita. La regolare distribuzione dei focolai sul territorio nazionale si ripercuote notevolmente sulle misure di contenimento del contagio che dovrebbero essere analizzate e centralizzate il più possibile.
- L'accresciuta capacità di *testing* rende possibile la tempestiva identificazione del virus che appare, quindi, immediatamente aggredibile, attraverso il fondamentale impulso sulla medicina territoriale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di medicina del territorio) che consentirebbe il ricorso alle strutture ospedaliere solo in seconda istanza, preservando, di fatto, i posti di degenza e di terapia intensiva. Risulta quindi fondamentale la possibilità di gestione dei soggetti positivi paucisintomatici presso i propri domicili (es. incentivazione della distribuzione domiciliare dei pulsiossimetri, controlli domiciliari regolari, ecc.).

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706

Alla luce delle considerazioni espresse del Sig. Ministro della Salute e dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il CTS, dopo l'analisi dei dati epidemiologici attuali (allegato) e alla luce di un'ampia disamina complessiva dei contesti epidemiologici nelle diverse Regioni in una logica di azione integrata per la riduzione della circolazione del virus nel Paese, dopo ampia discussione e condivisione, ritiene di dover fornire le seguenti valutazioni:

- Il CTS rimarca l'attuale incertezza relativa agli aspetti epidemiologici connessi all'incremento notevole della circolazione di comunità del virus e nella consapevolezza che, attualmente, i focolai sono registrati principalmente in ambito intrafamiliare.
- Il CTS, in applicazione del documento condiviso con le Regioni sulla strategia di contrasto al virus SARS-CoV-2, sottolinea la temporaneità delle raccomandazioni, in coerenza con i possibili risultati positivi derivanti dalle azioni proposte e ricorda di considerare che il Paese si trova all'inizio della stagione autunno-invernale, rendendo potenzialmente più difficile la gestione dei pazienti affetti da Covid-19.
- Il CTS sottolinea l'esigenza di elevare al massimo l'attenzione sul rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e un altrettanto assoluta e rigorosa azione di controllo e di sanzionamento – con il concorso degli altri Ministri competenti in materia – circa le inosservanze delle misure già più volte indicate dal CTS ed oggetto delle norme attualmente in vigore.
- La scuola è elemento fondante della crescita dell'individuo e deve essere salvaguardata ed è, ad oggi, uno dei luoghi dove, secondo i dati attuali, la circolazione del virus risulta limitata. Nelle attuali condizioni epidemiologiche, il CTS ritiene fondamentale sostenere il mondo della scuola e dell'università a cui il sistema Paese deve necessariamente adeguarsi. Il CTS suggerisce di considerare

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706

l'adozione di orari scaglionati per l'ingresso in presenza degli studenti universitari e delle scuole di secondo grado.

- Un'importante criticità è rappresentata dal trasporto pubblico locale che non sembra essersi adeguato alle rinnovate esigenze, nonostante il CTS abbia evidenziato fin dallo scorso mese di aprile la necessità di riorganizzazione, incentivando una diversa mobilità con il coinvolgimento attivo delle istituzioni locali e dei *mobility manager*.
- Per ciò concerne il settore della ristorazione, il CTS rimarca il rigoroso rispetto e controllo delle misure già più volte indicate dal CTS ed oggetto delle norme attualmente in vigore (es. distanziamento, prevenzione degli assembramenti, obbligo nell'uso della mascherina negli esercizi commerciali e di ristorazione) con intensificazione della vigilanza e delle azioni di contrasto che devono essere rese più agevoli nella loro possibilità di adozione (es.: obbligo di affissione del numero massimo di clienti che è possibile accogliere negli esercizi). Il CTS suggerisce la coerenza della limitazione già prevista dalle raccomandazioni vigenti per i contesti domestici relativa al numero massimo di persone che possono condividere il medesimo tavolo all'interno dei locali di ristorazione.
- Assoluta esigenza di tempestiva diagnosi, monitoraggio ed efficace tracciamento dei contatti attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, mediante azioni di reclutamento attivo potenziando i sistemi diagnostici (es. drive-in).
- Rafforzamento della medicina del territorio, eventualmente con il supporto del sistema nazionale di protezione civile.
- Incentivazione dello *smart working* sia nell'ambito del settore pubblico che in quello privato.
- Limitazione temporanea alla fruizione di eventi a grande aggregazione di pubblico (es. congressi, fiere, ecc.), sport di contatto, ed altri assembramenti di persone spontanei o comunque organizzati.

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706

- Il CTS sollecita l'adozione di un piano di comunicazione istituzionale, non solo attraverso la redazione di comunicati stampa, indirizzato alla popolazione ma, soprattutto, indirizzata ai giovani. Il CTS rappresenta, inoltre, la necessità di comunicazione istituzionale che deve adeguare l'esigenza di riassumere in maniera chiara le motivazioni circa l'adozione delle misure intraprese ed i numeri riguardanti l'analisi della pandemia che quotidianamente vengono diffusi, anche al fine di ridurre il rischio di confusione che può ingenerare panico nel Paese.

Il CTS conclude la seduta alle ore 22,00.

		ASSENTE
Agostino MIOZZO		
Fabio CICILIANO		
Massimo ANTONELLI	OK MAIL	
Giovannella BAGGIO	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Roberto BERNABEI	OK MAIL	
Silvio BRUSAFERRO	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Elisabetta DEJANA		X
Mauro DIONISIO	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Ranieri GUERRA	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Achille IACHINO	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Sergio IAVICOLI	OK MAIL	
Giuseppe IPPOLITO	OK MAIL	
Franco LOCATELLI	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Nicola MAGRINI	PRESENTE Ammassari in rappresentanza di AIFA	OK MAIL
Francesco MARAGLINO	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Rosa Marina MELILLO	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Nausicaa ORLANDI	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Flavia PETRINI	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Kyriakoula PETROPULACOS	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706


Giovanni REZZA	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL
Luca RICHELDI	OK MAIL	
Giuseppe RUOCCO		X
Nicola SEBASTIANI	OK MAIL	
Andrea URBANI	OK MAIL	
Alberto VILLANI	OK MAIL	OK MAIL
Alberto ZOLI	IN VIDEOCONFERENZA	OK MAIL

~~INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE~~



Dona il tuo **5 per mille** per la ricerca sanitaria
all'**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ**. Codice fiscale **80211730587**

SIAMO SEMPRE CON TE. LA NOSTRA RICERCA È LA TUA SALUTE



Dona il tuo **5 per mille** per la ricerca sanitaria
all'**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ**. Codice fiscale **80211730587**

SIAMO SEMPRE CON TE. LA NOSTRA RICERCA È LA TUA SALUTE



Allegato 1

Il Presidente

ORDINANZA n. 80 del 16 ottobre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Integrazione e modifica dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020.**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 " *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale " *(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2" e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto " *1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o**



Il Presidente

in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è computato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;



Il Presidente

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i *Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”*;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che *“1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a



Il Presidente

quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;*

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 6, del menzionato DPCM 13 ottobre 2020 a mente del quale: *(omissis)... r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato(omissis) ..t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;*

VISTA l'Ordinanza regionale n.79 del 15 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 30 ottobre 2020 e, in particolare, al punto 1.5. è stato disposto che “*in tutte le scuole dell'infanzia sono sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi*”;

RILEVATO

- che, nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della regione, è stato rilevato, nella giornata odierna, un numero di nuovi contagi pari a 1.261, ulteriormente in aumento rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;



Il Presidente

- che sono pervenute in data odierna numerose richieste di chiarimenti e modifica delle disposizioni della citata Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, in particolare relative alla disposizione di cui al punto 1.5.;

RAVVISATO

- che, alla luce del contesto epidemiologico in atto, delle considerazioni rassegnate dall'Unità di crisi in data 15 ottobre 2020 e dell'ulteriore *trend* rilevato in data odierna, occorre peraltro confermare tutte le misure disposte con l'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con la sola eccezione delle previsioni di cui al punto 1.5 del provvedimento citato, relative alle attività della scuola dell'infanzia (nidi ed asili, con fascia di età 0-6 anni), per la quale è stato diffusamente rappresentata la difficoltà di applicazione allo stato – nelle more delle competenti determinazioni statali in ordine al riconoscimento di specifici congedi parentali per l'assistenza all'infanzia- e richiesta dall'ANCI Campania, con nota di data odierna, la revoca;

- che si rende opportuno disporre, altresì, in ordine alla portata della disposizione relativa all'obbligo di svolgimento delle lezioni a distanza, con riferimento ai corsi non scolastici, sulla quale pure sono pervenute diverse richieste di chiarimento;

- che al riguardo, sentita l'Unità di Crisi Regionale, risulta consentito, al fine di non pregiudicare le esigenze di contenimento del rischio di ulteriori contagi esclusivamente ammettere la possibilità di svolgimento "in presenza" dei corsi non scolastici, con lezioni/eventi formativi di durata non superiore ad un'ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità*



Il Presidente

locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

ORDINA

1. A parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale:

1.1. è consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia (nidi ed asili della fascia d'età 0-6 anni);

1.2. sono consentiti in modalità “in presenza” i corsi, non scolastici, con lezioni/eventi formativi di durata non superiore ad un'ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore.

2. Per quanto non previsto al precedente punto 1. restano confermate tutte le disposizioni dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.



Il Presidente

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione Campania, all'ANCI Campania, alle Università della Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA




Regione Lombardia

ORDINANZA N. 620

Del 16/10/2020

Identificativo Atto n. 4532

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di 86 pagine
di cui 75 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";



Regione Lombardia

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure



Regione Lombardia

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell'INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

VISTE le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", approvate, a seguito di aggiornamento delle schede su Noleggio veicoli e Formazione professionale, da ultimo in data 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome ed allegate al predetto DPCM del 13 ottobre 2020;

RITENUTO di confermare le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 della presente Ordinanza;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTA l'Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

CONSIDERATO che:

- in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall'inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall'ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che l'andamento stimato per la settimana in corso è comunque in aumento;
- il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1621 per il periodo 12-16 ottobre;
- il numero complessivo degli attualmente positivi è 19.919, di cui 834 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l'8 ottobre 2020 erano 361) e 71 in terapia intensiva (l'8 ottobre scorso, 41);
- per il periodo 12-16 ottobre 2020 l'incidenza media giornaliera a livello regionale è di 16 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia;



Regione Lombardia

CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui maggiore è la probabilità di aggregazione e assembramenti, con particolare riguardo ad alcune fasce della popolazione e ad alcuni orari della giornata maggiormente a rischio;

RITENUTO altresì opportuno assumere iniziative finalizzate a ridurre il carico dell'utenza del trasporto pubblico locale per limitare i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, con particolare riguardo alla mobilità degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle istituzioni formative secondarie di secondo grado e delle Università.

RITENUTO di confermare le disposizioni contenute nel paragrafo 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 in materia di tirocini, nell'Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020 (compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza) e nell'Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020;

SENTITI in data 16 ottobre 2020 i sindaci dei Comuni capoluogo della Città metropolitana e delle Province ed il Comitato tecnico scientifico COVID-19 di Regione Lombardia costituito con Decreto del Direttore della D.G. Welfare n. 4264 del 7 aprile 2020;

SENTITO altresì in data odierna il Ministro della Salute;

ORDINA

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:

1.1 Misure anti-movida

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
2. E' vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi



Regione Lombardia

commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;

3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
4. E' vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
5. E' sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

1.2 Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio

1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
2. E' sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

1.3 Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale

1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale – sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche.

1.4 Attività economiche, produttive, sportive e ricreative

Le seguenti attività sono inoltre svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1:

- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Attività ricettive e locazioni brevi
- Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)



Regione Lombardia

- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all'aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
- Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
- Strutture termali e centri benessere
- Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
- Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all'art. 121 della L.R. 6/2010
- Discoteche e sale da ballo

È soggetto all'obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività, il personale che presta servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all'allegato 1.

1.5 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito



Regione Lombardia

l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.

Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.

Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:

- il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
- qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del



Regione Lombardia

MMG.

- in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea.
- inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.)

I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 lettera II), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

1.6 Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all'ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.

Nel caso di febbre dell'operatore si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche



Regione Lombardia

all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell'eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata.

1.7 Partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive

E' consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l'intera durata dell'evento e nel rispetto delle misure previste dall'allegato 2 della presente Ordinanza, tra cui il rispetto dei limiti di riempimento ivi previsti.

1.8 Accesso di visitatori a utenti presenti all'interno di unità di offerta residenziali

L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

1.9 Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono organizzare le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.

1.10 Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie

Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.




Regione Lombardia

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 17 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 6 novembre 2020.
2. Sono confermate le seguenti disposizioni:
 - Paragrafo 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
 - Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;
 - Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.
3. E' revocata l'Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;
4. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n.33/2020.
6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



REGIONE LIGURIA

Allegato 3

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N 71/2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova. Integrazioni all'ordinanza 68/2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020";

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

L'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»).

RICHIAMATA:

L'Ordinanza in data 14 ottobre 2020 n. 68 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova"

ATTESO CHE:

- a) con l'ordinanza come sopra richiamata è stata tra l'altro prevista la chiusura dei centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi in zone del Comune di Genova determinate nella medesima ordinanza;
- b) ulteriori e successive verifiche in merito alla disposizione di cui al precedente alinea pongono in evidenza una sostanziale equiparazione tra le strutture di cui trattasi ed i pubblici esercizi per i quali si fa rinvio alle recenti disposizioni di cui al d.P.C.M. 13 ottobre 2020;

RICHIAMATE:

le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data ed adottate dal Presidente della regione Liguria con propria ordinanza in data 8 agosto 2020 n. 52;

l'ordinanza 13 luglio 2020 n. 45, prorogata da ultimo con l'ordinanza 69 del 15 ottobre 2020, in ambito della quale sono state tra l'altro adottate ulteriori misure per i circoli culturali e ricreativi;

RITENUTO pertanto di modificare il punto 2 lett. e) dell'ordinanza 68/2020 consentendo l'apertura dei centri culturali e sociali e dei circoli ludico ricreativi fino alle ore 21.00 nel rigoroso rispetto delle linee guida come sopra richiamate oltre che delle ulteriori disposizioni disciplinate con ordinanza 45/2020 da ultimo prorogata con ordinanza 69/2020;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. di modificare il punto 2 lett. e) dell'ordinanza 68/2020 come segue:
 - a) è consentita l'apertura dei centri culturali e sociali e dei circoli ludico ricreativi fino alle ore 21.00 nel rigoroso rispetto delle linee guida come sopra richiamate oltre che delle ulteriori disposizioni disciplinate con ordinanza 45/2020 da ultimo prorogata con ordinanza 69/2020;
2. Le misure di cui alla presente ordinanza hanno efficacia a partire dalle ore 12.00 del giorno 16.10.2020 fino alle ore 24:00 del giorno 13 Novembre 2020.


MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

- al Ministero della Salute;
- al Prefetto di Genova;
- ai Sindaco di Genova ;
- al Sindaco della Città Metropolitana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.


Genova, lì 16 ottobre 2020


Giovanni Toti

Istituto Superiore di Sanità, 17 ottobre 2020


Allegato 4

COVID-19: AGGIORNAMENTO EPIDEMIOLOGICO




Situazione in Europa

Incidenza cumulativa per 100,000 ab. a 14 gg riportata sul sito ECDC per paese UE/SEE, 15 ottobre 2020



Casi notificati al Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC)

Italia ha una incidenza a 14gg anche a livello sub-nazionale più contenuta rispetto a d altri territori UE/SEE




Epidemia in Italia

Rapido peggioramento della situazione epidemiologica

Segnali di sofferenza dei servizi territoriali



Aumento nel numero di PL occupati e rischio di raggiungimento livelli critici in diverse regioni nel prossimo mese se andamento confermato


Casi notificati alla Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia



Comuni con almeno un nuovo caso di infezione da virus SARS-CoV-2 diagnosticato e incidenza regionale, 28 settembre - 11 ottobre 2020

Nuovi casi presenti su tutto il territorio nazionale






Modalità di individuazione dei casi

- **Scende la percentuale dei nuovi casi che sono stati rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (28,8% dei nuovi casi vs 31,8 la settimana precedente) e quella rilevata tramite screening (31,1% vs 33,2%)**
- Aumenta, invece, la percentuale dei nuovi casi rilevati attraverso la comparsa di sintomi (31,6% vs 29,1%).
- Il 31,1% dei nuovi casi è stato rilevato attraverso la comparsa di sintomi
- Nel 8 5% non è stato rinorto l'accertamento diagnostico

Luogo di esposizione all'infezione


La maggior parte dei casi contrae l'infezione in Italia, nella stessa Regione/PA di diagnosi



Focolai di trasmissione

Focolai in aumento, prevalentemente identificati in ambito domiciliare/familiare. Ruolo delle scuole ancora limitato

4.913 focolai attivi, di cui 1.749 nuovi
quasi tutte le province (102/107) hanno
almeno un focolaio attivo



- Ambito familiare/domiciliare 80,3% → ruolo di amplificazione
- Stabile la percentuale dei focolai rilevati nell'ambito di attività ricreative 4,2%

Focolai di trasmissione

Ruolo importante dei contesti di convivialità

CONCAMARISE

Focolaio dopo un funerale, il sindaco: "Chissà c'era faccia il tampone"

Le persone che erano al funerale sono invitate a contattare il proprio medico di base.



Focolaio covid Bologna, festa Erasmus. Contagi saliti a 14
Pandolfi (Aus): "L'inchiesta non è ancora finita, il virus potrebbe essere stato importato da una gita alle Cinque Terre"
di DONATELLA BARBETTA

Salemi (Trapani): focolaio di Coronavirus al ristorante, 40 positivi
Da un frequentato ristorante di Salemi, in provincia di Trapani si è sviluppato un focolaio di Coronavirus con almeno 40 positivi che ora si sta cercando di arginare.
Home - Notizie > Salemi (Trapani): focolaio di Coronavirus al ristorante, 40 positivi
di VALENTINA ORRINDIN 6 Settembre 2020

Coronavirus Roma, tre contagi dopo la cena di classe: paura al Casilino. Chiusi ristorante e centro

Coronavirus a Napoli, focolaio in una caserma dei vigili urbani: il contagio a una tavolata senza mascherine


Cesano di Roma, donna positiva al coronavirus partecipa al funerale: ora è allerta massima

Coronavirus, focolaio in un liceo di Niscemi:




Stato clinico al momento della diagnosi

Aumento proporzione di pauci sintomatici e severi



Caratteristiche della popolazione affetta


Lieve aumento dell'età mediana



Resilienza dei servizi territoriali (ricerca dei contatti, sorveglianza)



% di casi confermati per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica per mese

Segnali di diminuzione della capacità di tracing in alcune Regioni/PA




Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene di trasmissione note

Aumento in termini assoluti ma non relativi del numero di casi non associati a catene di trasmissione




Incidenza cum. 7gg (per 100,000 ab) per settimana di monitoraggio Confronto del dato riportato al martedì successivo (rosa) e nel DB più aggiornato (verde)

Segnali di aumento nel ritardo di notifica a partire dalla metà di agosto



20/10/2020


Incidenza cum. 7gg (per 100,000 ab) per settimana di monitoraggio Confronto del dato riportato al martedì successivo e dopo una settimana




inc_7diagn — inc_7diagn_updated


Testing

Tamponi eseguiti per 100,000 ab



% positività a tampone





Numero e percentuale di tamponi positivi per setting

Resilienza dei servizi ospedalieri



Area medica

Aumento del numero di PL occupati in area medica

Tasso di occupazione dei posti letto totali in Area Medica per pazienti COVID-19

- 4/10/2020: 7% (3287 PL occupati)
- 11/10/2020: 10% (4519 PL occupati)


(Fonte Mds)



Area medica

Trend in aumento della % di PL occupati in area medica in quasi tutte le Regioni/PA


DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 630-2020/0054838 - 26/10/2020



Area Medica % PL occupati

Area medica

% di PL occupati in area medica in relazione alla disponibilità di PL nelle Regioni/PA





Terapia Intensiva

Aumento del numero di PL occupati in Terapia Intensiva

Tasso di occupazione dei posti letto totali in Terapia Intensiva per pazienti COVID-19

- 4/10/2020: 5% (303 PL occupati)
- 11/10/2020: 6% (420 PL occupati)


(Fonte Mds)




Terapia Intensiva

Caratteristiche dei pazienti COVID-19 con storia di ricovero in Terapia Intensiva


ETÀ MEDIANA




DISTRIBUZIONE PER SESSO



Numero di nuovi casi diagnosticati con riportato ricovero in terapia intensiva per fascia di età per data di ricovero, 12/9-11/10 2020




Curva dei casi con storico di ricovero in terapia intensiva per fascia di età



Terapia Intensiva


Trend in aumento della % di PL occupati in Terapia Intensiva in quasi tutte le Regioni/PA

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 630-2020/0054838 20/10/2020




Terapia Intensiva

% di PL occupati in TI in relazione
alla disponibilità di PL nelle
Regioni/PA



Terapia intensiva (Rt hosp)


- Grigio < 33% probabilità a 30 giorni
- Giallo 33- 66% probabilità a 30 giorni
- Rosso > 66% probabilità a 30 giorni






In sintesi

Regione/PA	Numero di casi totale	Incidenza cumulativa per 100.000 ab	Diagnosi ultimi 7 gg	Incidenza 7 gg per 100.000 ab	Diagnosi ultimi 14gg	Incidenza 14gg
Abruzzo	5.106	391,03	474	36,30	688	52,69
Basilicata	977	175,42	70	12,57	237	42,55
Calabria	2.250	116,90	167	8,68	293	15,22
Campania	18.748	324,03	3822	66,06	6.688	115,59
Emilia-Romagna	38.018	851,06	1665	37,27	2.792	62,50
Friuli-Venezia Giulia	5.251	433,48	308	25,43	567	46,81
Lazio	20.513	349,72	2126	36,25	3.776	64,38
Liguria	15.496	1.004,19	1349	87,42	2.194	142,18
Lombardia	114.775	1.135,94	5910	58,49	8.110	80,27
Marche	8.643	569,22	425	27,99	692	45,57
Molise	787	260,37	107	35,40	142	46,98
Piemonte	39.133	901,40	2528	58,23	3.753	86,45
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen	4.093	769,25	429	80,63	579	108,82
Provincia Autonoma di Trento	6.484	1.194,68	235	43,30	495	91,20
Puglia	9.882	246,54	1382	34,48	2.097	52,32
Sardegna	4.672	286,54	557	34,16	1.026	62,93
Sicilia	9.491	191,03	1378	27,74	2.455	49,41
Toscana	17.127	460,07	1484	39,86	2.663	71,53
Umbria	3.366	382,38	664	75,43	975	110,76
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1.477	1.176,88	139	110,76	179	142,63
Veneto	32.210	656,32	2977	60,66	4.785	97,50




Rt regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese)
Rt regionali significativamente compresi tra $Rt=1$ e $Rt=1,25$
Rt regionali significativamente compresi tra $Rt=1,25$ e $Rt=1,5$
Rt regionali significativamente maggiori di 1,5




Classificazione del rischio


NOME_NUTS2	Settimana																						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Abruzzo	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Basilicata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Molto Bassa	Molto Bassa	Molto Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata
Calabria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: 5-50% di probabilità di progressione rapida
Campania	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Non valutabile	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Emilia-Romagna	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Friuli-Venezia Giulia	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: 5-50% di probabilità di progressione rapida
Lazio	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: 5-50% di probabilità di progressione rapida
Liguria	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Lombardia	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Marche	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: <5% probabilità di progressione rapida
Molise	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Molto Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: probabilità nulla di progressione rapida
Piemonte	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: 5-50% di probabilità di progressione rapida
Provincia Autonoma di Bolzano/South Tyrol	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata: 5-50% di probabilità di progressione rapida
Provincia Autonoma di Trento	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: 5-50% di probabilità di progressione rapida
Puglia	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Sardegna	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Sicilia	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Bassa	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Non valutabile	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: 5-50% di probabilità di progressione rapida
Toscana	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Umbria	Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: >50% di probabilità di progressione rapida
Valle d'Aosta/Valle d'Aoste	Bassa	Bassa/Moderata	Bassa/Moderata	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Bassa	Bassa	Molto Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Non valutabile ad alta probabilità di progressione rapida
Veneto	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Bassa	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata	Moderata: 5-50% di probabilità di progressione rapida



Incidenza 14 gg (100,000ab)



Rischio



Rt

